— VII LEGISLATURA —

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 19 SETTEMBRE 2002, N. 101

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 1997, N. 33: "INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELL'ARTIGIANATO MARCHIGIANO"

— VII LEGISLATURA —

Art. 1 (Modifiche agli articoli 7, 24, 26 e 27 della I.r. 20 maggio 1997, n. 33)

- 1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 20 maggio 1997, n. 33 così come sostituita dal comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 23 aprile 2002, n. 6 è sostituita dalla seguente:
- "b) la durata del prestito non può essere superiore a quarantotto mesi e la durata delle operazioni di leasing mobiliare non può essere superiore a sessanta mesi;".
- 2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 24 della I.r. 33/1997 è sostituita dalla seguente:
- "1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 22 devono pervenire al servizio regionale competente, entro la data indicata nel quadro attuativo annuale, corredate della seguente documentazione:".

- 3. Il comma 2 dell'articolo 24 della I.r. 33/1997 è sostituito dal seguente:
- "2. Il Dirigente del servizio competente dispone la concessione entro la data indicata nel quadro attuativo annuale e provvede alla liquidazione del contributo entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1.".
- 4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 26 della I.r. 33/1997 è sostituita dalla seguente:
- "a) entro la data prevista nel quadro attuativo annuale, per i contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e della lettera a) del comma 3;".
- 5. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della I.r. 33/1997 è sostituita dalla seguente:
- "a) entro la data indicata nel quadro attuativo annuale, per quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e per quelli di cui alla lettera a) del comma 3;".

IL PRESIDENTE DI TURNO (Giuseppe Ricci)